SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Cefuroxima - Tetravac - Pantopan - Peptazol - Pantecta - Pantorc - Berocca calcio e magnesio - Atridox - Duraphat - Zomig - Vioxx - Arofexx.

00A8732

Provvedimenti di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Pulmozyme - Valpression - Nipent - Granulokine - Requip - Iod RA0295 - Taloxa - Metrodin HP.

00A8733

Provvedimenti concernenti autorizzazioni, modificazioni e rinnovi dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario: Tylanox solubile - Ovax-MGS - Izovac Brescia - Izovac Gumboro - Izovac Fowl-Pox - Poulvac Ilt - Winstrol V - Stargate - Levomix - Ingelvac Aujeszky - Lincocin Vet 40% - Paracox 5 - Neo-Enterex - Bayovac Alfa-base 1, 2, 4 - Bio-Bronchite - Caninsulin - Nobilis RTV 8544 - Ivomec Ovini - Findol - Ingelvac Dart AR4 - Lasix Vet - Novalgina Vet - Iliren - Receptal - Tanax - Panacur - Hostacyclin L.A. - Hostamox L.A. - Stagloban P+CE - Sierimmune antitetanico Behringwerke - Prevacun - Candurage Cel - Felidovac Prc - Felirab - Candur - Prevaccinol - Madivak - Tetanvet - Cefovet - Procacillina - Suldrazin - Ossitetraciclina 20% - Tylan 200 - Baytril - Toness - Tilosina 20% - Porsilis APP - Dinolytic - Equimucil - Duvaxyn EHV - Vetaraxoid - Demotick - Vetmedin - Quentan.

00A7764

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2000, n. **178.**

Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;

b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;

c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:

a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;

b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;

c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.

4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.

6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1280):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 17 settembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 27 settembre 1996 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta affari comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1997; il 10, 11 e 25 novembre 1998 e approvato il 19 gennaio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5580):

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 25 febbraio con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla XIV commissione il 14, 21 e 28 aprile 1999; il 5, 20 e 26 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 1º giugno 1999 (atto n. 5580/*A*), relatore on. RUBERTI.

Nuovamente assegnata alla XIV commissione in sede redigente, il 9 novembre 1999 con parere delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla XIV commissione, in sede redigente, l'11 e 16 novembre 1999; il 15 marzo 2000.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 15 marzo 2000, (atto n. 5580/Red), relatore on. RUBERTI.

Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il 5 aprile 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 1280/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 12 aprile 2000, con parere della commissione V.

Esaminato dalla 3ª commissione in sede deliberante il 9 maggio 2000.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione, in sede referente, il 9 maggio 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 9 e 24 maggio 2000.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 2000 (atto n. 1280/*C*), relatore sen. TANA DE ZULUETA.

Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— Il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 è pubblicato in GUCE n. L 199 del 31 luglio 1985.

— Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), è il seguente:

«Art. 1. — 1. L'amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:

a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;

b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;

c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

3. Con decreto del Ministro delle finanze è nominata una commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente alla Direzione generale del demanio che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali. La commissione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione della rilevanza dell'attività concretamente svolta, la commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entità delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si impegna ad eseguire.

4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi.

6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche».

00G0227

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2000 n. **179.**

Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 236, recante modifica alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;

Considerato che i commi aggiunti rispettivamente agli articoli 13 e 22 del precitato testo unico della legge 29 luglio 1991, n. 236, prevedono che mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme di esecuzione della legge stessa in materia di verificazione di strumenti metrici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50, che prevedono il conferimento delle funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 14 gennaio 1998;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota del 20 luglio 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

a) per «testo unico»: il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per «regolamento tecnico»: il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per «strumenti»: gli strumenti metrici contemplati dal testo unico e dal regolamento tecnico, fatta esclusione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

d) per «verificazione prima»: la verificazione cui gli strumenti metrici devono essere sottoposti prima dell'immissione in commercio;

e) per «legalizzazione»: l'apposizione dei bolli metrologici a seguito dell'esito positivo della verificazione prima;

f) per «concessione di conformità metrologica»: l'attribuzione al fabbricante della facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima;

g) per «errori massimi tollerati» di uno strumento di misura: i valori estremi degli errori tollerati dalle norme regolamentari nella verificazione dello strumento.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina unicamente la verifica prima degli strumenti secondo i principi della garanzia della qualità e secondo la procedura della dichiarazione di conformità metrologica, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 22, comma 1, del testo unico, come modificati dalla legge 29 luglio 1991, n. 236.

2. Restano immutate le disposizioni sul controllo metrologico CEE, ivi compresa la verificazione prima CEE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva CEE 71/316.

Art. 3.

Errori massimi tollerati

1. Nella verificazione dei misuratori o contatori volumetrici e dei relativi complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua, si applicano gli errori massimi tollerati negli analoghi strumenti di tipo CEE, prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736.

2. Nella verificazione dei misuratori o contatori di gas del tipo a pareti deformabili, a pistoni rotanti o a turbina si applicano gli errori massimi tollerati negli analoghi misuratori di gas di tipo CEE, prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, modificato con decreto ministeriale 9 settembre 1983.

Art. 4.

Adeguamento delle tolleranze

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, possono essere definiti o modificati gli errori massimi tollerati delle varie categorie di strumenti di

misura, al fine di adeguarli alle norme europee ed internazionali, nonché all'evoluzione delle tecniche di fabbricazione.

Art. 5.

Principio di mutuo riconoscimento

1. Per gli strumenti di cui al precedente articolo 1, legalmente prodotti e/o commercializzati nei Paesi membri CE o dello Spazio economico europeo, la verifica prima disciplinata dal presente regolamento non viene effettuata se i risultati delle prove eseguite nel Paese membro CE o dello SEE siano a disposizione delle autorità italiane competenti, e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalla legislazione nazionale.

Art. 6.

Rilascio della concessione

1. La concessione di conformità metrologica è rilasciata dalle camere di commercio ai fabbricanti di strumenti metrici che dispongano di un sistema di garanzia di qualità della produzione di cui al successivo articolo 7, siano in possesso dei requisiti e soddisfino le condizioni ivi previste.

2. I fabbricanti che si avvalgono della procedura di conformità metrologica sono sottoposti alla sorveglianza di cui al successivo articolo 11. Le spese per il rilascio della concessione e la relativa sorveglianza sono a carico del fabbricante.

Art. 7.

Modalità, requisiti e condizioni per il rilascio della concessione di conformità metrologica

1. Il fabbricante deve presentare alla camera di commercio apposita domanda di concessione, contenente:

a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;

b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che intende utilizzare;

c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;

d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;

e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;

f) l'impegno a conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;

g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;

h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;

i) dichiarazione dell'organismo di certificazione di soddisfare le condizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 9 e l'impegno di cui alla successva lettera *c)* del medesimo articolo;

l) la natura e le modalità del rapporto intercorrente con detto organismo, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.

2. L'anzidetta certificazione di conformità, di cui al comma 1, lettera *h)*, è assunta come base per il rilascio della concessione.

3. Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo di certificazione e della camera di commercio tutte le informazioni necessarie, in particolare, la documentazione sul sistema di garanzia della qualità e quella relativa ai progetti degli strumenti per i quali intende utilizzare la concessione.

4. Il sistema di garanzia della qualità della produzione deve convalidare la conformità nel tempo della produzione agli standard metrologici indicati nei provvedimenti di ammissione a verifica prima, nonché a quello di concessione.

5. Tutte le disposizioni, i requisiti e gli elementi adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto, sotto forma di procedure, metodi ed istruzioni. La documentazione deve consentire una comprensione chiara ed univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualità. Tale documentazione deve contenere in particolare, un'adeguata descrizione:

a) degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la qualità del prodotto;

b) del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità delle azioni sistematiche che verranno messe in atto;

c) degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;

d) degli strumenti atti a controllare il conseguimento della qualità richiesta del prodotto ed il reale funzionamento del sistema di garanzia della qualità.

6. La camera di commercio competente entro sessanta giorni dalla richiesta emette il provvedimento di concessione; l'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato e deve contenere l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

7. Il fabbricante informa l'organismo di certificazione e la camera di commercio competente circa qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità intervenuto a seguito di cambiamenti, quali l'adozione di nuove tecnologie o nuove concezioni della qualità.

8. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione contiene:

a) l'indicazione delle categorie di strumenti;

b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli delle camere di commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti;

c) le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;

d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.

2. In caso di variazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità deve essere richiesta una nuova concessione.

3. Il provvedimento di concessione è comunicato all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio concedente.

Art. 9.

Caratteristiche di idoneità degli organismi di certificazione

1. Ai fini del riconoscimento dei certificati di conformità di cui al comma 2 dell'articolo 7, sono riconosciuti validi quelli rilasciati da organismi di certificazione di sistemi di garanzia della qualità, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) risultino istituzionalmente rivolti al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione;

b) siano accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente;

c) s'impegnino ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla camera di commercio che ha rilasciato la concessione.

2. L'Ufficio centrale metrico comunica alle camere di commercio i nominativi degli organismi che soddisfano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 10.

Adempimenti del fabbricante

1. Il fabbricante appone su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verifica prima dell'Ufficio centrale metrico, ovvero ai requisiti metrologici regolamentari, i bolli, i sigilli di protezione e le iscrizioni previsti dal provvedimento di concessione e fornisce una dichiarazione scritta di conformità metrologica secondo il modello fissato, per la categoria di strumenti interessata, da apposito provvedimento della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato.

Art. 11.

Sorveglianza

1. I fabbricanti che utilizzano la procedura di conformità metrologica sono sottoposti a sorveglianza.

2. La sorveglianza ha lo scopo di verificare che il fabbricante adempia agli obblighi impostigli dal provvedimento di concessione, con particolare riferimento a quelli relativi all'applicazione del sistema di garanzia della qualità ed al suo mantenimento in efficienza, nonché, di accertare le eventuali violazioni di cui all'articolo 10.

3. La sorveglianza è esercitata dalla camera di commercio concedente, non solo attraverso i rapporti dell'organismo di certificazione, ma anche mediante verifiche e visite ispettive non preannunciate, ferma restando la vigilanza sui fabbricanti esercitata dalle autorità territorialmente competenti.

4. L'organismo di certificazione, in occasione di verifiche ispettive, ovvero, la camera di commercio, in occasione di controlli metrologici, rilascia al fabbricante interessato un rapporto sulla sorveglianza effettuata.

5. Il fabbricante ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione, di prova e di immagazzinamento, fornendo tutte le informazioni necessarie, nonché, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità;

la documentazione tecnica;

i verbali relativi al sistema di garanzia della qualità quali, ad esempio, i rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione indicato nel provvedimento di concessione, nonché quelli relativi alle prove e alle tarature effettuate.

Art. 12.

Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione di conformità metrologica è sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:

a) il fabbricante non abbia ottemperato a quanto prescritto dall'organismo di certificazione, o dalla camera di commercio, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;

b) il fabbricante non rispetti le condizioni alle quali è stata rilasciata la concessione ovvero il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;

c) le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti risultano apposti dal fabbricante su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è revocata la concessione.

2. La concessione viene altresì revocata per ripetute violazioni.

3. Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato dalle camere di commercio concedenti, sentito il fabbricante, contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

4. La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio e all'Ufficio centrale metrico a cura della camera di commercio che ha adottato il provvedimento.

5. Gli strumenti recanti iscrizioni, marchi e sigilli di protezione applicati dal fabbricante la cui concessione è sospesa o revocata, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti alla verificazione prima da parte della camera di commercio competente per territorio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2000

Il Ministro: LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 297

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 29 luglio 1991, n. 236, reca modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni. Gli articoli 13 e 22, così come modificati, così recitano:

«Art. 13. — 1. Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE».

«Art. 22. — 1. I misuratori di gas, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE, sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera *b),* disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli articoli 20 e 50 così recitano:

«Art. 20 *(Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).* — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1».

«Art. 50 *(Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).* — 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, individua i beni e le risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, come disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, commi 3 e 4, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 204/37 del 21 luglio 1998.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca attuazione della direttiva 83/189/CEE, come codificata dalla direttiva 98/34/CE.

Note all'art. 1:

— Per il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, vedi in note alle premesse.

— Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, approva il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 13, comma 2, e 22, comma 1, del testo unico, come modificati dalla legge 29 luglio 1991, n. 236, vedi in note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, reca attuazione della direttiva 71/316/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

— La direttiva 71/316/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 4202 del 6 settembre 1971.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736, reca attuazione della direttiva (CEE) 71/319 relativa ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, reca attuazione delle direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365, relative ai contatori di volume di gas.

— Il decreto ministeriale 9 settembre 1983, reca attuazione della direttiva della Commissione (CEE) n. 82/623, che reca terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio (CEE) n. 71/318, e sue successive modificazioni, relativa ai contatori di volume di gas.

Nota all'art. 7:

— Per il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, vedi in note all'art. 1. Gli articoli 6 e 7 così recitano:

«Art. 6. — 1. Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella *B* annessa alla legge.

2. Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella *B* suddetta, purché siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella *A* annessa alla medesima.

3. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre quelli enumerati nella tabella *B* predetta.

4. In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella *B* per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, il comitato centrale metrico proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione».

«Art. 7. — 1. Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misure contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.

2. Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento».

Nota all'art. 9:

— La norma UNI CEI EN 45012, indica i criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi qualità.

00G0229

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 maggio 2000, n. **180.**

Modificazioni al regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria;

Visto in particolare l'articolo 37, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni d'investimento con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Considerata la difficoltà di reperire sul mercato una garanzia nei termini previsti dall'articolo 17, comma 11, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228;

Ritenuta l'opportunità di non differenziare il regime dei fondi immobiliari ad apporto rispetto ai fondi immobiliari ordinari, ove non strettamente necessario;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'avvicendamento di soggetti diversi nell'incarico di valutazione dei fondi con apporto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 17 aprile 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 11 maggio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è soppresso.

Art. 2.

Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è sostituito dal seguente: «L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 2000

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 79

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 37, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:

«Art. 37 *(Struttura dei fondi comuni di investimento).* — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima.

2. Il regolamento previsto dal comma 1, stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, numero 5)».

— Il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 490/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento», vedasi in nota all'art. 2.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 17. *(Esperti indipendenti).* — 1. Gli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera *c)*, numero 5), del testo unico possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dalla SGR.

2. Il consiglio di amministrazione della SGR nell'affidamento degli incarichi agli esperti indipendenti verifica il possesso dei requisiti indicati nei commi 4, 5 e 6. La SGR può affidare incarichi anche per la valutazione di singoli beni ad esperti aventi tali requisiti.

3. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli amministratori comunque in possesso dei requisiti indicati nel comma 4.

4. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche od economiche dei beni in cui è investito il fondo. Devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle SGR ai sensi dell'art. 13 del testo unico.

5. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, esse non possono fare parte del gruppo della SGR, come definito ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico.

6. Gli esperti indipendenti persone giuridiche devono possedere i seguenti requisiti:

a) nell'oggetto sociale deve essere espressamente prevista la valutazione dei beni oggetto dell'investimento del fondo;

b) una struttura organizzativa adeguata all'incarico che intendono assumere.

7. L'esperto si astiene dalla valutazione in caso di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare, dandone tempestiva comunicazione alla SGR.

8. L'incarico di esperto indipendente non può essere conferito a soggetti che:

a) siano soci, amministratori o sindaci della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

b) siano legati alla SGR che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

c) siano parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR;

d) si trovino in una situazione che può compromettere comunque l'indipendenza nei confronti della SGR che conferisce l'incarico.

9. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla SGR, che provvede entro trenta giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico e alla sostituzione dell'esperto, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.

10. *(Soppresso).*

11. *L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta*».

00G0228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 2000/1335 del 5 maggio 2000, con la quale l'ufficio delle entrate di Manfredonia ha segnalato il mancato collegamento telematico con il sistema centrale dell'anagrafe tributaria sin dal 18 aprile 2000;

Visto il decreto 15 maggio 2000, con il quale il direttore regionale delle entrate per la Puglia ha accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia dal 18 aprile 2000;

Vista la nota prot. n. 2000/5118 del 15 giugno 2000, con la quale l'ufficio delle entrate di Manfredonia ha comunicato che in data 22 maggio 2000 è stato ripristinato il regolare funzionamento delle apparecchiature informatiche;

Decreta:

È accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Manfredonia dal giorno 18 aprile 2000, di cui al decreto 15 maggio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 23 maggio 2000), ha avuto termine in data 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 giugno 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A8977

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 giugno 2000.

Numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura - anno accademico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in architettura, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 7.287 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 309 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito tra le università secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

TABELLA

CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA

Università	*Posti definiti a.a. 2000/2001*	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286
Bari Politecnico	142	8
Bologna	100	**3**
Camerino (Ascoli Piceno)	110	5
Catania (Siracusa)	100	5
Chieti (Pescara)	250	10
Ferrara	150	5
Firenze	750	40
Genova	250	8
Milano Politecnico - Bovisa	500	25
Milano Politecnico- Leonardo	750	50
Milano Politecnico sede di Mantova	100	7
Napoli Federico II	495	5
Napoli Seconda Università	230	5
Palermo + sede Agrigento	400	6
Parma	150	0
Reggio Calabria	450	15
Roma "La Sapienza"	720	36
Roma Terza Università	200	10
Torino Politecnico I e II Facoltà	720	24
Trieste	120	12
Venezia Ist. Univ. Architettura	600	30
Totale	**7.287**	**309**

00A8973

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 maggio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaqta».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h,* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Vaqta», rilasciata alla società Pasteur Merieux MSD;

Vista la domanda con la quale la società Pasteur Merieux MSD s.n.c., ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VAQTA è apportata la seguente modifica:

Nuovo titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD s.n.c.

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 maggio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A8951

DECRETO 3 maggio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Revaxis».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h,* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Revaxis» rilasciata alla società Pasteur Merieux MSD;

Vista la domanda con la quale la società Pasteur Merieux MSD s.n.c. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale REVAXIS è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD s.n.c.

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 maggio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A8954

DECRETO 3 maggio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Pentavac», rilasciata alla società Pasteur Merieux MSD;

Vista la domanda con la quale la società Pasteur Merieux MSD s.n.c., ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PENTAVAC è apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: Pasteur Merieux MSD s.n.c.

Art. 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 maggio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A8955

DECRETO 12 maggio 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC con il quale la Teva Pharma B.V. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Fluoxetina con le specificazioni di seguito indicate:

20 mg 12 capsule AIC n. 034574018/M (in base 10) 10Z3Q2 (in base 32), classe C, ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla contrattazione del prezzo recate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 18/19 aprile 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale FLUOXETINA nella confezione è classificata come segue:

20 mg 12 capsule - AIC n. 034574018/M (in base 10), 10Z3Q2 (in base 32), è classificata in classe A/80.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.209 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 18.500 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V.

Il prezzo così fissato ha la validità di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 12 maggio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A8952

DECRETO 24 maggio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Optison». (Decreto UAC/C n. 105/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OPTISON octofluoropropano con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/065/001 OPTISON - sospensione iniettabile 1 flacone vetro 3 ml ev;

EU/1/98/065/002 OPTISON - sospensione iniettabile 5 flaconi vetro 3 ml ev.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical Gmbh.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 febbraio 1997 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optison»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsibilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 maggio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzioni, alla specialità medicinale Optison debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OPTISON nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Optison» - 1 flacone vetro da 3 ml ev;

n. 034650010/E (in base 10) - 111 fwu (in base 32);

«Optison» - 5 flaconi vetro 3 ml ev;

n. 034650022/E (in base 10) - 111FX6 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Optison» è classificata come segue:

«Optison» - 1 flacone vetro 3 ml;

classe H.

Il prezzo massimo di cessione al servizio Sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L 180.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L 297.100 (iva inclusa).

L'altra confezione è classificata in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati in vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministrero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art.5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 24 maggio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A8953

DECRETO 5 giugno 2000.

Seconda lista integrativa dell'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto 29 novembre 1996, n. 686, relativo a regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo ed in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il proprio decreto 21 settembre 1998, concernente l'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264, dell'11 novembre 1998;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1999, concernente la prima lista integrativa all'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215, del 13 settembre 1999;

Viste le comunicazioni con le quali le regioni Toscana, Lazio, Marche, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Campania e provincia di Trento hanno comunicato i nominativi dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo e gli estremi con i quali i medesimi sono stati registrati in ordine numerico progressivo nel registro regionale;

Decreta:

In attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto 29 novembre 1996, n. 686, è riportata in allegato la seconda lista integrativa dell'elenco nazionale di soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, come risulta dalle comunicazioni notificate dalle regioni e dalle province autonome citate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO

INTEGRAZIONI ALBO NAZIONALE MICOLOGI

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
824.	Nardi	Stefano	Volterra (PI)	16/12/58	Toscana	112	05/07/99
825.	Sgherri	Carlo	Pisa	07/08/42	Toscana	113	05/11/99
826.	Bianchi	Silvano	Loro Ciuffenna (AR)	14/01/49	Toscana	114	24/12/99
827.	Boni	Giannantonio	Avezzano (AQ)	11/10/46	Lazio	52	14/04/99
828.	Tiberi	Gualberto	Torniparte (AQ)	10/02/50	Lazio	53	17/06/99
829.	Perrone	Luigi	Roma	01/07/40	Lazio	54	17/06/99
830.	Migliozzi	Vincenzo	Civitavecchia (RM)	23/01/49	Lazio	55	04/08/99
831.	Gurrieri	Aldo	Roma	19/03/47	Lazio	56	04/08/99
832.	Alemanno	Aldo	Roma	01/12/29	Lazio	57	04/08/99
833.	Cardarelli	Paolo	Roma	31/07/41	Lazio	58	01/09/99
834.	De Angelis	Angelo	Vivaro Romano (RM)	28/03/44	Lazio	59	15/10/99
835.	Angelini	Lombardo	Fara Sabina (RI)	01/02/40	Lazio	60	15/10/99
836.	Santinelli	Quirino	Oriolo Romano (VT)	27/03/47	Lazio	61	15/10/99
837.	Quattrociocchi	Paola	Roma	21/03/66	Lazio	62	11/11/99
838.	Massimo	Roberto	Roma	07/04/57	Lazio	63	17/11/99
839.	Demma	Giuseppe	Montefiascone(VT)	31/10/63	Lazio	64	07/12/99
840.	Peretta	Vittorio	Roma	26/04/38	Lazio	65	07/12/99
841.	Cocciarelli	Rosana	Roma	10/09/65	Lazio	66	16/12/99
842.	Quattrociocchi	Alba	Roma	02/11/66	Lazio	67	16/12/99
843.	Giani	Paola	Milano	08/07/69	Marche	7	30/11/97
844.	Ricciotti	Elisabetta	Chiaravalle (AN)	06/11/74	Marche	8	30/11/97
845.	Rossi	Cristina	Jesi (AN)	18/08/77	Marche	9	30/11/97
846.	Spadoni	Monia	Jesi (AN)	03/06/76	Marche	10	30/11/97
847.	Falsconi	Marta	Urbania (PS)	11/07/57	Marche	11	01/06/99
848.	Vantaggi	Massimo	Cagli (PS)	20/02/55	Marche	12	01/06/99
849.	Trapani	Filiberto	Alessandria	25/07/33	Piemonte	1	20/06/97
850.	Cosmello	Enrico	Carpeneto (AL)	24/03/57	Piemonte	2	20/06/97

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
851.	Rota	Roberta	Alessandria	13/11/62	Piemonte	3	20/06/97
852.	Zazzera	Gianfranco	Foggia	31/03/64	Piemonte	4	20/06/97
853.	Golzio	Francesco	Torino	11/10/61	Piemonte	5	20/06/97
854.	Balma	Marino	S. Maurizio Canavese(TO)	19/09/57	Piemonte	6	20/06/97
855.	Giugni	Vieri	Genova	27/04/63	Piemonte	7	20/06/97
856.	Cavallo	Claudia	Torino	05/10/70	Piemonte	8	20/06/97
857.	Landra	Riccardo	Cuneo	13/01/41	Piemonte	10	20/06/97
858.	Cagliero	Silvio	Cuneo	15/03/55	Piemonte	11	20/06/97
859.	Castrogiovanni	Giacomo	Palermo	23/06/55	Piemonte	12	20/06/97
860.	Tamburrino	Donato	Nizza Monferrato(AT)	22/05/60	Piemonte	13	20/06/97
861.	Fanelli	Anna Laura	Pinerolo (TO)	04/07/36	Piemonte	14	20/06/97
862.	Mones	Damiano	Mortara (PV)	05/03/62	Piemonte	15	16/07/97
863.	Corino	Pietro	Alba (CN)	14/02/64	Piemonte	16	16/07/97
864.	Capello	Piera	Torino	24/03/46	Piemonte	17	28/07/97
865.	Guarnori	Tiziano	Promosella Chiovenna(NO)	03/03/56	Piemonte	18	04/09/97
866.	Roati	Claudio	Casale Monferrato(AL)	20/10/57	Piemonte	19	04/09/97
867.	Varese	Mauro	Casale Monferrato(AL)	13/12/57	Piemonte	20	04/09/97
868.	Mina	Fu!vio	Saluzzo (TO)	20/07/62	Piemonte	22	17/02/99
869.	Borin	Carlo	Vigliano Biellese (BI)	24/06/46	Piemonte	23	17/02/99
870.	Gurioli	Adele	Monselice (PD)	09/10/50	Piemonte	24	17/02/99
871.	Cornaglia	Massimo	Casale Monferrato(AL)	24/04/61	Piemonte	25	17/02/99
872.	Gili	Pietro	Villafalletto (CN)	07/02/55	Piemonte	26	17/02/99
873.	Gioffi	Dimitri	Domodossola (NO)	02/09/64	Piemonte	27	17/02/99
874.	Tournour	Corrado	Chiomonte (TO)	05/05/49	Piemonte	28	17/05/99
875.	Lazzaroni	Alessandro	Varallo(VC)	03/02/49	Piemonte	29	29/06/99
876.	Aliardi	Giuseppe	Acqui Terme(AL)	06/06/63	Piemonte	30	29/06/99
877.	Barale	Marco	Torino	18/06/68	Piemonte	31	29/06/99
878.	Bovio	Fausto	Bellinzago(MI)	09/04/65	Piemonte	32	29/06/99
879.	Cabella	Giacomo	Novi Ligure(AL)	18/04/62	Piemonte	33	29/06/99
880.	Campese	Antonio	Lavello(PZ)	21/05/55	Piemonte	34	29/06/99
881.	Curati	Giovanni Erminio	Valperga(TO)	05/09/60	Piemonte	35	29/06/99
882.	Casali	Maurizio	Torino	02/11/55	Piemonte	36	29/06/99
883.	Devalle	Gianpiero	Carrù (CN)	29/02/59	Piemonte	37	29/06/99

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
884.	Drocco	Chiaffredo	Villafalletto (CN)	14/09/65	Piemonte	38	29/06/99
885.	Godenzini	Stefano	Rimin (FO)	19/04/61	Piemonte	39	29/06/99
886.	Grisaffi	Josephine	Saint Quen Sur Seine	28/03/62	Piemonte	40	29/06/99
887.	Imazio	Valentina	Borgosesia (VC)	14/09774	Piemonte	41	29/06/99
888.	Marzaroli	Mario	Torino	22/04/45	Piemonte	42	29/06/99
889.	Lauri	Alessandro	Torino	01/11/66	Piemonte	43	29/06/99
890.	Mostini	Renzo	Borgomanero (NO)	31/01/60	Piemonte	44	29/06/99
891.	Novarese	Luisemma	Casale Monferrato (AL)	14/01/65	Piemonte	45	29/06/99
892.	Pugliese	Angelo	Spilinga (CZ)	22/02/63	Piemonte	46	29/06/99
893.	Rolle	Marina	Torino	05/05/68	Piemonte	47	29/06/99
894.	Russo	Domenico	Torino	02/10/47	Piemonte	48	29/06/99
895.	Stecich	Ezio	Torino	05/08/61	Piemonte	49	29/06/99
896.	Tomat	Sergio	Torino	06/10/45	Piemonte	50	29/06/99
897.	Tonello	Livio	Mondovì (CN)	26/02/61	Piemonte	51	29/06/99
898.	Troia	Bruno Mario	Rivoli (TO)	03/03/55	Piemonte	52	29/06/99
899.	Vairoletti	Renato	Villafaletto (CN)	16/06/56	Piemonte	53	29/06/99
900.	Aldighieri	Roberta	Montagnana (PD)	26/02/70	Trento	138	21/10/99
901.	Autorino	Francesco	Roccabascerana (AN)	03/05/54	Trento	139	21/10/99
902.	Baldo	Matteo	Rovereto (TN)	28/03/70	Trento	140	21/10/99
903.	Bizzotto	Francesco	Bolzano	26/06/65	Trento	141	21/10/99
904.	Bosio	Daniele	Trescore (BG)	01/05/78	Trento	142	21/10/99
905.	Caffi	Lara	Novara	10/12/72	Trento	143	21/10/99
906.	Cazzolli	Carlo	Arco (TN)	12/06/70	Trento	144	21/10/99
907.	Cescato	Alberto	Milano	08/06/32	Trento	145	21/10/99
908.	Civitillo	Antonio	Cusano Mutri (BN)	18/10/69	Trento	146	21/10/99
909.	Clementi	Luca	Trento	30/12/64	Trento	147	21/10/99
910.	Contin	Antonio	Castrovillari (CS)	11/03/44	Trento	148	21/10/99
911.	Corradini	Lorenzo	Trento	10/08/70	Trento	149	21/10/99
912.	Da Re	Umberto	Merano (BZ)	03/11/76	Trento	150	21/10/99
913.	Del Negro	Paolo	Gorizia	23/06/64	Trento	151	21/10/99
914.	Di Biase	Emilio	Napoli	05/07/49	Trento	152	21/10/99
915.	Di Vittorio	Giuseppe	Ruvo di Puglia (BA)	24/10/62	Trento	153	21/10/99
916.	Donà	Valentino	Zugliano (VI)	21/04/48	Trento	154	21/10/99

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
917.	Dorna	Felice	Vigo Rendena (TN)	10/10/52	Trento	155	21/10/99
918.	Facchin	Francesco	Crocetta del Montello (TV)	09/12/59	Trento	156	21/10/99
919.	Forte	Tullio	Napoli	23/6/45	Trento	157	21/10/99
920.	Franzini	Stefano	Brescia	17/10/78	Trento	158	21/10/99
921.	Frutta	Maria Giulia	Leno (BS)	03/08/68	Trento	159	21/10/99
922.	Gallino	Lorenzo	Cosenza	06/02/77	Trento	160	21/10/99
923.	Gazzola	Giampietro	Castelfranco (TV)	09/11/61	Trento	161	21/10/99
924.	Gollin	Emiliano	Como	14/08/58	Trento	162	21/10/99
925.	Grifoni	Fabrizio	Roma	19/10/62	Trento	163	21/10/99
926.	Iannone	Rocco	Fisciano (SA)	09/03/58	Trento	164	21/10/99
927.	Lissidini	Massimo	Breno (BS)	19/08/72	Trento	165	21/10/99
928.	Maffei	Ludovico	Foggia	30/03/70	Trento	166	21/10/99
929.	Mattivi	Alessandro	Trento	28/06/60	Trento	167	21/10/99
930.	Molino	Roberto	Torino	13/05/67	Trento	168	21/10/99
931.	Moro	Christian	Rovereto (TN)	12/07/71	Trento	169	21/10/99
932.	Nobilio	Mario	Penne (PE)	24/01/53	Trento	170	21/10/99
933.	Paoli	Maurizio	Crespano G. (TV)	19/02/53	Trento	171	21/10/99
934.	Pappalardo	Andrea	Militello R.(ME)	03/09/47	Trento	172	21/10/99
935.	Pedron	Renzo	Trento	02/09/67	Trento	173	21/10/99
936.	Rossi	Alessandro	Savona	30/04/69	Trento	174	21/10/99
937.	Schifone	Cosimo	Taranto	26/05/55	Trento	175	21/10/99
938.	Tovazzi	Vincenzo	Volano (TN)	10/04/49	Trento	176	21/10/99
939.	Tria	Michele	Ginosa (TA)	05/12/60	Trento	177	21/10/99
940.	Vinella	Costantino	Foggia	22/02/67	Trento	178	21/10/99
941.	Zugliani	Gabriele	Transacqua (TN)	30/04/64	Trento	179	21/10/99
942.	Fortini	Carlo	Firenze	06/08/50	Friuli Venezia Giulia	64	11/06/99
943.	Siega	Armando	Maniago (PN)	11/09/53	Friuli Venezia Giulia	65	16/08/99
944.	Plett	Dimitri	Udine	01/03/68	Friuli Venezia Giulia	66	13/12/99
945.	Angelini	Claudio	Pordenone	23/06/56	Friuli Venezia Giulia	67	13/12/99
946.	Clerici	Armando	Forni di Sopra (UD)	03/09/46	Friuli Venezia Giulia	68	03/07/99
947.	Bellina	Fabrizio	Basilea (Svizzera)	03/01/67	Friuli Venezia Giulia	69	03/07/99
948.	Bedin	Vincenzo	Genova	02/07/35	Liguria	1	31/10/97
949.	Bozzo	Ermanno	La Spezia	05/03/44	Liguria	2	31/10/97

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
950.	Bruzzone	Marco	Genova	01/11/65	Liguria	3	31/10/97
951.	Burattini	Umberto	Savona	31/03/64	Liguria	4	31/10/97
952.	Cavanna	Roberto	Genova	26/06/67	Liguria	5	31/10/97
953.	Dellacà	Giuliano	Genova	07/02/43	Liguria	6	31/10/97
954.	Fisi	Silvano	Genova	12/10/31	Liguria	7	31/10/97
955.	Florio	Domenico	Cogoleto (GE)	11/01/54	Liguria	8	31/10/97
956.	Galleano	Fulvio	Quiliano (SV)	27/05/51	Liguria	9	31/10/97
957.	Ghinelli	Virgilio	La Spezia	25/08/48	Liguria	10	31/10/97
958.	Mabba Ghio	Giuseppino	Chiavari (GE)	02/08/57	Liguria	11	31/10/97
959.	Mantero	Andreino	Celle Ligure (SV)	10/04/44	Liguria	12	31/10/97
960.	Picasso	Eugenio	Albenga (SV)	16/05/58	Liguria	13	31/10/97
961.	Pinciolla	Pier Domenico	Genova	30/06/42	Liguria	14	31/10/97
962.	Procaccini	Angelo	La Spezia	15/03/40	Liguria	15	31/10/97
963.	Rosso	Michele	Cuneo	07/02/36	Liguria	16	31/10/97
964.	Silvano	Fabio	Genova	05/04/66	Liguria	17	31/10/97
965.	Traverso	Ermido	Brescia	10/07/37	Liguria	18	31/10/97
966.	Bozzo	Mario	Recco (GE)	09/10/52	Liguria	19	20/03/98
967.	Carlini	Fabrizio	Campoligure (GE)	09/12/55	Liguria	20	20/03/98
968.	Cartoni	Gianluca	Genova	27/04/65	Liguria	21	20/03/98
969.	Cavazzini	Sonia	Genova	24/04/67	Liguria	22	20/03/98
970.	Coppo	Roberto	Gavorno (GR)	17/03/57	Liguria	23	20/03/98
971.	Cravino	Luigi	Genova	13/06/51	Liguria	24	20/03/98
972.	Ellena	Andrea	Albisola Sup. (SV)	16/06/71	Liguria	25	20/03/98
973.	Garino	Giovanni	Acqui Terme (AL)	11/09/68	Liguria	26	20/03/98
974.	Garroni	Giampiero	Genova	08/09/49	Liguria	27	20/03/98
975.	Giovenale	Daniela	Genova	28/03/66	Liguria	28	20/03/98
976.	Giusti	Enrico	Genova	09/12/40	Liguria	29	20/03/98
977.	Graffigna	Gianfranco	Genova	28/09/47	Liguria	30	20/03/98
978.	Marini	Angelo	Genova	02/02/48	Liguria	31	20/03/98
979.	Masoni	Maria Grazia	Genova	09/02/60	Liguria	32	20/03/98
980.	Mileto	Renato	Rapallo (GE)	23/02/58	Liguria	33	20/03/98
981.	Neri	Massimo	Genova	04/08/59	Liguria	34	20/03/98
982.	Oliveri	Emilio	Acqui Terme (AL)	22/05/67	Liguria	35	20/03/98

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
983.	Orsi	Giuseppe	La Spezia	27/09/65	Liguria	36	20/03/98
984.	Parodi	Riccardo	Genova	18/12/60	Liguria	37	20/03/98
985.	Piombo	Roberta	Savona	16/01/74	Liguria	38	20/03/98
986.	Romairone	Fabio	Genova	15/01/69	Liguria	39	20/03/98
987.	Sessarego	Giulio	Genova	03/05/46	Liguria	40	20/03/98
988.	Storace	Rossella	Genova	25/11/58	Liguria	41	20/03/98
989.	Zino	Antonio	Genova	24/02/49	Liguria	42	20/03/98
990.	Amelio	Alessandra	San Remo (SV)	07/09/71	Emilia Romagna	116	24/01/00
991.	Baldinini	Francesco	Rimini (RN)	26/01/64	Emilia Romagna	117	24/01/00
992.	Ballanti	Bruno	Fabriano (AN)	15/05/47	Emilia Romagna	118	24/01/00
993.	Baudino	Mario	Caraglio (CN)	19/01/66	Emilia Romagna	119	24/01/00
994.	Beccari	Mirna	Pinerolo (TO)	19/11/73	Emilia Romagna	120	24/01/00
995.	Belli	Edoardo	Alfedena (AQ)	15/04/48	Emilia Romagna	121	24/01/00
996.	Benigni	Luciano	Camerata Picena (AN)	26/08/60	Emilia Romagna	122	24/01/00
997.	Biasella	Domenico	Castel Di Sangro (AQ)	07/05/47	Emilia Romagna	123	24/01/00
998.	Boggiani	Francesco	Soragna (PR)	14/06/55	Emilia Romagna	124	24/01/00
999.	Bragalli	Andrea	Bologna (BO)	09/11/66	Emilia Romagna	125	24/01/00
1000.	Calanca	Rino	Mirandola (MO)	01/01/42	Emilia Romagna	126	24/01/00
1001.	Campani	Cinzio	Castelnovo Ne' Monti (RE)	12/05/60	Emilia Romagna	127	24/01/00
1002.	Cocilova	Alsovino	Apiro (MC)	10/03/50	Emilia Romagna	128	24/01/00
1003.	Conti	Amedeo	Imola (BO)	24/09/65	Emilia Romagna	129	24/01/00
1004.	Costanzo	Roberto	Casale Monferrato (AL)	14/05/66	Emilia Romagna	130	24/01/00
1005.	D'Alicarnasso	Franco	Lanciano (CH)	16/09/55	Emilia Romagna	131	24/01/00
1006.	D'Amico	Maurizio	Castel Di Sangro (AQ)	24/09/59	Emilia Romagna	132	24/01/00
1007.	De Paulis	Micaela	Bologna (BO)	16/01/61	Emilia Romagna	133	24/01/00
1008.	Fabbri	Pier Luigi	Portico (FO)	21/06/46	Emilia Romagna	134	24/01/00
1009.	Fabbri	Vera	Pieve Santo Stefano (AR)	25/01/68	Emilia Romagna	135	24/01/00
1010.	Facchini	Giannino	Fano (PS)	02/08/59	Emilia Romagna	136	24/01/00
1011.	Felice	Donato	Calenza (CH)	21/02/61	Emilia Romagna	137	24/01/00
1012.	Fiorini	Bruno	Terracina (LT)	26/01/59	Emilia Romagna	138	24/01/00
1013.	Gabbianelli	Fabio	Fano (PS)	03/12/54	Emilia Romagna	139	24/01/00
1014.	Granziero	Antonio	Mirano (VE)	05/05/55	Emilia Romagna	140	24/01/00
1015.	Iavarone	Camillo	Napoli (NA)	08/04/60	Emilia Romagna	141	24/01/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1016.	Impagnatiello	Pietro	Manfredonia (FG)	31/03/75	Emilia Romagna	142	24/01/00
1017.	Magnoni	Enrico	Osimo (AN)	29/07/55	Emilia Romagna	143	24/01/00
1018.	Mattiauda	Mauro	Bardineto (SV)	21/05/51	Emilia Romagna	144	24/01/00
1019.	Mazzantini	Marco	Prato (FI)	27/11/55	Emilia Romagna	145	24/01/00
1020.	Medea	Patrizia	Trivero (BI)	21/09/64	Emilia Romagna	146	24/01/00
1021.	Morini	William	Modena (MO)	22/07/56	Emilia Romagna	147	24/01/00
1022.	Ognibene	Maurilia	Chivasso (TO)	24/04/64	Emilia Romagna	148	24/01/00
1023.	Pasquali	Fabrizio	Montegiorgio (AP)	30/01/50	Emilia Romagna	149	24/01/00
1024.	Risiglione	Rosaria	Castel Di Judica (CT)	01/02/61	Emilia Romagna	150	24/01/00
1025.	Rizzo	Stefano	Roma	06/06/61	Emilia Romagna	151	24/01/00
1026.	Rossi	Enda	Roma	06/06/63	Emilia Romagna	152	24/01/00
1027.	Setti	Ledo	Suzzara (MN)	19/03/48	Emilia Romagna	153	24/01/00
1028.	Tacconi	Cristina	Prato (FI)	15/04/63	Emilia Romagna	154	24/01/00
1029.	Tassotti	Claudio	Offida (AP)	09/02/61	Emilia Romagna	155	24/01/00
1030.	Tisselli	Paride	Cesena (FO)	09/05/62	Emilia Romagna	156	24/01/00
1031.	Titi	Gabriele	Sarsina (FO)	13/02/56	Emilia Romagna	157	24/01/00
1032.	Voltolini	Federico	Varese	27/02/48	Emilia Romagna	158	24/01/00
1033.	Zerbini	Massimo	Civitella Del Tronto (TE)	18/02/58	Emilia Romagna	159	24/01/00
1034.	Zuccato	Massimo	Schio (VI)	05/06/61	Emilia Romagna	160	24/01/00
1035.	Esposito	Biagio	Caserta	02/02/41	Campania	1	23/02/00
1036.	Rizzo	Giuseppe	Rutino (SA)	25/01/47	Campania	2	23/02/00
1037.	Visone	Ciro Sabato	S.Anastasia (NA)	04/06/51	Campania	3	23/02/00
1038.	Annunziata	Giovanni	Somma Vesuviana (NA)	19/03/42	Campania	4	24/02/00
1039.	Auriemma	Pasquale	Somma Vesuviana (NA)	17/08/52	Campania	5	24/02/00
1040.	Bianco	Nicola	Torre Annunziata (NA)	08/12/53	Campania	6	24/02/00
1041.	Birotti	Marcello	Roma	07/02/38	Campania	7	24/02/00
1042.	Biscetti	Antonello	Bagnaia (VT)	10/07/57	Campania	8	24/02/00
1043.	Bocchino	Renato	Napoli	11/08/76	Campania	9	24/02/00
1044.	Cangiano	Salvatore	Torre Annunziata (NA)	03/02/56	Campania	10	24/02/00
1045.	Cantalupo	Filippo	Nola (NA)	20/12/60	Campania	11	24/02/00
1046.	Caputo	Vincenzo	Napoli	24/02/60	Campania	12	24/02/00
1047.	Carotenuto	Francesco	Pompei (NA)	19/04/52	Campania	13	24/02/00
1048.	Casto	Loredana	Casoria (NA)	06/09/64	Campania	14	24/02/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1049.	Caterino	Alfonso	Santa Maria C.V. (CE)	14/08/63	Campania	15	24/02/00
1050.	Chierchia	Bernardo	Lettere (NA)	08/06/48	Campania	16	24/02/00
1051.	Chioccola	Francesco	Aversa (CE)	28/09/56	Campania	17	24/02/00
1052.	Ciniglio	Alfonso	Torre Annunziata (NA)	26/11/53	Campania	18	24/02/00
1053.	Cirillo	Luigi	Boscotrecase (NA)	24/01/58	Campania	19	24/02/00
1054.	De Mase	Paola	Viggiano (PZ)	15/09/69	Campania	20	24/02/00
1055.	Di Cerbo	Alessandro	San Lorenzello (BN)	23/03/57	Campania	21	24/02/00
1056.	Di Prisco	Flora	San Giorgio a Cremano (NA)	12/06/78	Campania	22	24/02/00
1057.	Fanara	Francesco	Napoli	21/12/54	Campania	23	24/02/00
1058.	Fariello	Enrico	Napoli	25/04/48	Campania	24	24/02/00
1059.	Foglia	Antonio	Napoli	08/04/66	Campania	25	24/02/00
1060.	Forlani	Giovanni	Napoli	19/04/42	Campania	26	24/02/00
1061.	Fornabaio	Ruggiero	Stigliano (MT)	23/02/58	Campania	27	24/02/00
1062.	Galeotafiore	Filippo	Tufino (NA)	07/09/49	Campania	28	24/02/00
1063.	Guadagno	Giuseppe	Sant'Anastasia (NA)	02/01/53	Campania	29	24/02/00
1064.	Iovino	Raffaele	Cimitile (NA)	07/09/60	Campania	30	24/02/00
1065.	Leuzzi	Roberta	Portici (NA)	17/09/63	Campania	31	24/02/00
1066.	Lucci	Nunziante	Bacoli (NA)	16/03/53	Campania	32	24/02/00
1067.	Melillo	Paola	Milano	20/09/53	Campania	33	24/02/00
1068.	Minieri	Giancarlo	S.Paolo Belsito (NA)	03/04/68	Campania	34	24/02/00
1069.	Muto	Mauro	Napoli	31/08/54	Campania	35	24/02/00
1070.	Panico	Andrea	S.Paolo Belsito (NA)	23/05/54	Campania	36	24/02/00
1071.	Petruccelli	Carmine	Castel di Sasso (CE)	12/03/51	Campania	37	24/02/00
1072.	Prece	Antonio	Benevento	10/10/79	Campania	38	24/02/00
1073.	Prezioso	Giovanni	Caserta	07/07/73	Campania	39	24/02/00
1074.	Reale	Lorenzo	Cercola (NA)	10/08/78	Campania	40	24/02/00
1075.	Romaniello	Salvatore	Aversa (CE)	19/02/51	Campania	41	24/02/00
1076.	Romano	Saverio	Pomigliano D'Arco (NA)	09/07/66	Campania	42	24/02/00
1077.	Ruocco	Osvaldo	Castellammare di Stabia (NA)	13/10/53	Campania	43	24/02/00
1078.	Salvatore	Carmine	Napoli	30/10/50	Campania	44	24/02/00
1079.	Sammarco	Mario	Torre Annunziata (Na)	28/12/58	Campania	45	24/02/00
1080.	Sangermano	M. Grazia	S.Paolo Belsito (NA)	04/07/63	Campania	46	24/02/00
1081.	Scialdone	Giuseppe	Pignataro Maggiore (CE)	15/01/54	Campania	47	24/02/00

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE/PROVINCIA AUT.		
					REGIONE/PROVINCIA AUT	N.	DATA RILASCIO
1082.	Serra	Rosario	Napoli	16/10/51	Campania	48	24/02/00
1083.	Serrapica	Raffaela	Torre Annunziata (Na)	02/01/58	Campania	49	24/02/00
1084.	Signore	Domenico	S.Maria C.V. (CE)	07/08/54	Campania	50	24/02/00
1085.	Sorrentino	Elena	Portici (NA)	08/07/60	Campania	51	24/02/00
1086.	Spinelli	Maria	Salerno	18/04/69	Campania	52	24/02/00
1087.	Vastano	Alberto	Santa Maria C.V. (CE)	08/04/54	Campania	53	24/02/00
1088.	Zucchini	Clelia	Napoli	24/03/49	Campania	54	24/02/00

*Il presente elenco e il relativo numero d'ordine nazionale assegnato è stato predisposto sulla base della data di arrivo delle notifiche inviate dalle Regioni e Province autonome.

00A8920

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Centro di assistenza tecnico-agraria della bassa pianura bergamasca», in Treviglio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 24 gennaio 2000 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 12 aprile 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Centro di assistenza tecnico-agraria della bassa pianura bergamasca», con sede in Treviglio, via XXIV Maggio, 6, costituita per atto in data 28 gennaio 1975, a rogito del dott. Marcello Squillaci, notaio in Treviglio, n. 1839 di suo repertorio, iscritta al n. 9988 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1064/137172, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 2 giugno 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A8916

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Ecologica bergamasca», in Colzate.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 10 novembre 1999 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative in data 12 aprile 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Ecologica bergamasca», con sede in Colzate, via XXV Aprile n. 8, costituita per atto in data 29 giugno 1985, a rogito del dott. Cesare Camazzi, notaio in Bergamo, n. 28691 di suo repertorio, iscritta al n. 26694 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1791/212550, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 2 giugno 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A8915

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Montalbano corse» a responsabilità limitata, in Lamporecchio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Montalbano corse» con sede a Lamporecchio, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Montalbano corse» a responsabilità limitata, con sede a Lamporecchio, in via Verdi n. 9, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch in data 13 aprile 1985, repertorio n. 20169, registro società n. 8623 del tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 826/210650, è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 2 giugno 2000

Il direttore provinciale reggente: SCARFÒ

00A8917

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Ge.Co.» a responsabilità limitata, in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Co.Ge.Co», con sede a Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ge.Co.», a responsabilità limitata, con sede a Pistoia in via di Gello n. 16, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Chiostrini in data 10 giugno 1983, repertorio n. 226, registro società n. 7122 deltribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 801/199264, è sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 2 giugno 2000

Il direttore provinciale reggente: SCARFÒ

00A8918

DECRETO 6 giugno 2000.

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa radiosa» a responsabilità limitata, in Quarrata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto il decreto direttoriale del 16 marzo 1999 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento di ufficio senza nomina del liquidatore della cooperativa «Casa radiosa», con sede in Quarrata, in via della Madonna n. 27, costituita per rogito notarile del dott. Filippo Catalano in data 16 gennaio 1958; rep. n. 18476; B.U.S.C. n. 124/60204.

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore ai sensi dell'arti-

colo 2544 del codice civile, nonché la circolare attuativa n. 33/96 del 7 marzo 1996 della stessa direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Casa radiosa», con sede a Quarrata, dalle quali risulta che la predetta società si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile, per le quali necessita procedere alla nomina di un nuovo liquidatore ed alla revoca dell'incarico precedentemente attribuito;

Decreta:

Il decreto direttoriale con il quale la società cooperativa «Casa radiosa» a responsabilità limitata, con sede in Quarrata, in via della Madonna, n. 27, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 senza nomina del liquidatore, è annullato, per le motivazioni indicate in premessa.

Pistoia 6 giugno 2000

Il direttore provinciale reggente: SCARFÒ

00A8919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9556
Yen giapponese	100,57
Dracma greca	336,83
Corona danese	7,4610
Corona svedese	8,4210
Sterlina	0,63230
Corona norvegese	8,1850
Corona ceca	35,622
Lira cipriota	0,57488
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,15
Zloty polacco	4,1835
Tallero sloveno	207,3492
Franco svizzero	1,5576
Dollaro canadese	1,4157
Dollaro australiano	1,5894
Dollaro neozelandese	2,0310
Rand sudafricano	6,4957

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8989

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651153/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.